

*Sezione III. — Effetti della personalità giuridica pubblica del Corpo dei piloti.*

269. - *Amministrazione e rappresentanza del Corpo.* — Rilevanti effetti discendono dal riconoscere la Corporazione come persona giuridica pubblica a base istituzionale <sup>(1548)</sup>.

A) Non i membri *amministrano e rappresentano* il Corpo, ma i suoi *organi*. Soltanto a questi spetta la facoltà di agire nel nome e nell'interesse dell'ente collettivo di cui sono gli esponenti, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Come per tutte le persone giuridiche pubbliche, sono le stesse norme legislative che determinano chi debba essere l'organo della Corporazione dei piloti; le disposizioni relative sono contenute nell'art. 192, II comma, cod. m. m., per il quale « in ciascun corpo vi potranno essere *uno o più capi piloti incaricati della direzione del servizio* », e nell'art. 21, princ. del regol., giusto il quale « in ogni corpo di piloti, il *comandante del Compartimento*, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo art. 27 (commis. straord.), *conferisce ad uno dei piloti*, l'incarico di capo, ed eventualmente, ad uno o più, secondo il bisogno quello di *sotto-capo* ». Quali siano i compiti dei sotto-capi è detto dall'art. 22, 6° comma: *coadiuvare, occorrendo, e sostituire, in caso di bisogno, il capo-pilota* <sup>(1549)</sup>.

Gli art. 21 e segg. del reg. determinano i requisiti e le attribuzioni del capo-pilota <sup>(1550)</sup>, le quali ultime abbiamo in precedenza distinto in attribuzioni *disciplinari, tecniche, ed am-*

(1548) Vanno distinte dalle corporazioni a tipo istituzionale, le istituzioni a struttura corporativa, quali le Camere di Commercio, oggi Consigli dell'Economia, le quali non sono costituite dall'unione dei commercianti locali, ma sono amministrazioni funzionanti in modo obiettivo. Cfr. FERRARA, *Teoria*, cit., pag. 342. Vedi legge 6 luglio 1862, art. 1. Gli enti pubblici si dicono istituzionali in contrapposto ai territoriali: nei primi il territorio vale solo a delimitare la competenza dell'ente, nei secondi è il presupposto della subiettività giuridica dell'ente.

(1549) Mancando i sotto-capi, i loro compiti sono deferiti ad un pilota scelto dall'autorità marittima (art. 22, 6° comma regol. cit.).

(1550) V. retro, § 128.